

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PIOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1962

Adeguamento del diritto di scritturato di cui alla tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 23 del disegno di legge n. 2009, recentemente approvato dalla 5^a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato, importerà maggiori oneri per il personale addetto alla copiatura, per effetto del nuovo rapporto giuridico (impiego privato) che l'articolo stesso ha instaurato, a far capo dall'entrata in vigore della legge fra il personale stesso ed i conservatori dei registri immobiliari. La Commissione all'unanimità è stata di avviso che il mezzo per farvi fronte dovesse essere quello di elevare congruamente il diritto di scritturato delle note, certificati e copie indicati nella tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 570; è stato, peraltro, suggerito che, ferme restando le norme che pongono a carico dei conservatori dei R.R.I.I. tutte le spese d'ufficio delle Conservatorie, fosse ben chiaro che l'eventuale eccedenza delle riscossioni per scritturato rispetto alla spese per i copisti, non doveva costituire un ulteriore beneficio, attualmente non necessario, per i conservatori, ma doveva essere versato allo Stato.

L'obbligo di tenere una distinta gestione contabile, in modo che si renda possibile il raffronto fra quell'entrata e quella spesa, a giudizio dello scrivente è il mezzo migliore per ottenere lo scopo. È ben vero che le complesse norme vigenti sulla contabilità delle spese di ufficio delle conservatorie offrono già fin d'ora la possibilità di ricavare dai rendiconti i due dati suddetti, ma è sembrato che la semplicità di un rendiconto separato, per le due voci rispondesse, senza meno facili calcoli, alla finalità della determinazione della eccedenza da versarsi allo Stato.

Su queste basi è stato formulato il disegno di legge allegato. L'articolo 1 eleva il diritto di scritturato da lire 30 a lire 120, somma ritenuta congrua dagli uffici ministeriali all'uopo interpellati, per ogni facciata scritta.

L'articolo 2, nell'atto in cui dichiara che rimangono ferme le norme che pongono a carico dei conservatori dei R.R.I.I. tutte le spese d'ufficio, esonera da ogni contributo o ritenuta, le somme riscosse per spese di scritturato, all'infuori di quello (5 per cento) a favore delle casse di cui alla legge 30

marzo 1961, n. 254; impone un rendiconto separato, secondo norme da stabilirsi con suo decreto dal Ministro delle finanze, e stabilisce che l'eventuale eccedenza, come sopra è stato chiarito, sia versata allo Stato.

L'articolo 3, onde ravvicinare, per quanto possibile il giorno dell'entrata in vigore dell'articolo 23 della legge sulla revi-

sione degli organici del personale del Ministero delle finanze, con quello della presente, stabilisce che questa entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il proponente confida che il Senato voglia onorare del suo consenso il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il diritto di scritturato delle note, certificati e copie indicati nella tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è stabilito in lire 120 per ogni facciata scritta.

Art. 2.

Ferme restando le norme che pongono a carico del Conservatore dei registri immobiliari tutte le spese di ufficio delle Conservatorie, le somme riscosse per diritti di scritturato non sono soggette a contributo allo Stato o ritenute, ad eccezione del contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254.

Le somme riscosse per diritto di scritturato sono, peraltro, soggette a distinta resa di conto e l'eccedenza di esse, rispetto alle spese effettivamente sostenute dal Conservatore per la copiatura, va per intero versata allo Stato con le modalità che verranno fissate dal Ministro delle finanze con proprio decreto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.